BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA E
"Sostegno a zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli ambientali"

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successivi sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Titolo II "Misure di sviluppo rurale", Capo V artt. 13 – 21;
- Documento VI /10535/99 - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg, CE n. 1257/1999;
- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"e successive modifiche e integrazioni;
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001;
- Reg. (CE) 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- Manuale delle "procedure e dei controlli" dei Piani di Sviluppo Rurale, predisposto dall'AGEA, aggiornato al 2005;
- Reg. (CE) 1782 del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
- Reg. (CE) 817/04 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1257/99;
- Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania di cui al D.R.D. n. 525 del 15/11/2005.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione disponibile per il presente bando costituisce parte delle risorse assegnate per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2000-2006) che assomma, per la Misura E, a 25,425 meuro, di cui:
- il 75% a carico del FEOGA Garanzia, per un ammontare di 19,069 meuro;
- il 25% a carico dello STATO, per un ammontare di 6,356 meuro.

3.FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La misura prevede la corresponsione di un premio diretto al reddito degli agricoltori con azienda nelle zone montane e svantaggiate, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed incluse nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvato con Decisione Comunitaria C(2001) 116 del 3 maggio 2001, per compensare gli svantaggi e le limitazioni imposte alle attività agricole.
Il sostegno alle aree svantaggiate mira a:
- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere vitali le comunità rurali;

- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale.

4. SUPERFICI RICHIESTE

Le indennità compensative sono accordate ad agricoltori che hanno il possesso di almeno:
• *2 ettari di SAU in zona montana;*
oppure
• *3 ettari di SAU in zona svantaggiate.*
Nel caso in cui la superficie aziendale si collochi in entrambe le aree menzionate, il parametro della superficie minima da considerare è quello corrispondente alla tipologia di superficie maggiormente rappresentata nell'azienda stessa.
Le indennità compensative relative a *superfici a pascolo* sono concesse nella misura di:
• *0,5 ha per ogni UBA (Unità Bovina Adulta) detenuta*, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.
I capi di bestiame fruibili ai fini del calcolo dell'indennità compensativa ed i relativi coefficienti di conversione in UBA sono riportati nella seguente tabella:

Bovino ed equino con età inferiore a 6 mesi	0 UBA
Bovino con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0.6 UBA
Bovino con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equidi con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Pecore e Capre	0,15 UBA

L'erogazione dell'indennità compensativa suddetta resta comunque subordinata al possesso della superficie minima di 2 ettari per le zone montane e di 3 ettari per le altre zone svantaggiate.
L'allevatore inoltre deve aver assolto gli obblighi di identificazione, registrazione, detenzione degli animali, nonché l'adempimento degli obblighi previsti per le profilassi obbligatorie e per la movimentazione dei capi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Per le superfici vitate, l'indennità compensativa è concessa a condizione che le stesse siano in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia d'impianto dei vigneti.

5. IMPEGNI

Per l'ottenimento dell'indennità compensativa, il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:
- proseguire l'attività agricola per cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- rispettare le Normali Buone Pratiche Agricole (NBPA), come definite dall'allegato al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), numero speciale del 26 giugno 2002 e dagli eventuali aggiornamenti delle stesse, sull'intera superficie aziendale. Qualora a causa della eccessiva frammentazione aziendale, il costo delle analisi del terreno da effettuare il primo anno, valutato sulla base dei prezzi di mercato, fosse superiore al 20% del premio da corrispondere per il primo anno, a seguito di esplicita richiesta del beneficiario, un tecnico regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà ad individuare gli appezzamenti omogenei più significativi sui quali effettuare obbligatoriamente l'analisi del terreno necessaria per l'elaborazione del Piano di concimazione aziendale (PCA). Negli altri appezzamenti il PCA sarà redatto esclusivamente sulla base delle asportazioni colturali**.**
- rispettare la normativa vigente in materia di gestione degli allevamenti;
- rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale, di igiene degli alimenti e benessere degli animali.

6. AGEVOLAZIONI PREVISTE

Le indennità compensative applicabili alle aziende, ubicate in *zone classificate montane*, sono così determinate per ettaro di SAU e per anno:

- per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha: 200 Euro/ha;
- per le aziende di superficie compresa tra 5 e 15 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha e 180 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende di superficie compresa tra 15 e 30 ettari: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 180 Euro/ha per la superficie fino a 15 ha e 150 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superfici superiori a 30 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 180 Euro/ha per la superficie fino a 15 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 30 ha, e 60 Euro/ha per la restante superficie.

Le indennità compensative applicabili alle superfici aziendali ubicate in altre *zone svantaggiate* risultano così determinate per ha di SAU e per anno:

- per le aziende di superficie compresa tra 3 e 5 ha: 120 Euro/ha;
- per le aziende di superficie compresa tra 5 a 15 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha e 108 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende di superficie compresa tra 15 e 30 ettari: 120 Euro/ha per i primi 5 ha, 108 Euro/ha per la successiva superficie fino a 15 ha e 90 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie superiore a 30 ha: 120 Euro/ha per i primi 5 ha, 108 Euro/ha per la superficie fino a 15 ha, 90 Euro/ha per la successiva superficie fino a 30 ha e 36 Euro/ha per la restante superficie.

7. SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a persone fisiche, non beneficiari di pensione di vecchiaia e di anzianità, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- in base ad un legittimo titolo possesso (proprietà, usufrutto, affitto registrato nei modi di legge, di durata almeno pari ai 5 anni) conducono terreni. Nel caso di terreni demaniali sarà indispensabile dimostrare la disponibilità esclusiva del fondo per tutto il periodo predetto;
- sono in possesso di partita IVA;
- sono iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA (in caso di soggetti privati).

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, conferiti alle stesse con idonei e formali atti di conferimento.
Da tali atti deve risultare che:

- i soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per le particelle di terreno conferite;
- è stato dato mandato, da parte di ciascun socio, al legale rappresentante della Società a presentare domanda e a riscuotere il premio.

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I beneficiari dovranno presentare alle Province, secondo le modalità di cui al punto successivo, il modulo stampato a seguito del rilascio dal portale del SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica, corredato della seguente documentazione:

A) copia del mandato/incarico a presentare domanda di adesione al PSR 2000 – 2006;

B) copia del titolo di possesso per tutte le superfici oggetto di premio (per affitto ed usufrutto, la durata residuale non dovrà essere inferiore alla durata dell'impegno);

C) visure della situazione censuaria e delle mappe catastali per tutte la superfici aziendali, rilasciate in data non antecedente a tre mesi dalla presentazione dell'istanza. Visure effettuate in precedenza possono essere accettate solo se i dati in esse riportate non hanno subito variazioni (di ciò il beneficiario deve produrre specifica dichiarazione). Nei casi in cui la qualità catastale risulti differente da quella reale, questa dovrà essere opportunamente evidenziata e, ove richiesto, dovrà esibirsi la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di variazione;

D) una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante:
- di non essere beneficiario di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda;
- che i titoli di conduzione dei terreni per i quali è richiesto il beneficio hanno una durata tale da coprire l'intero quinquennio di impegni;
- le priorità cui si ha diritto;
- che non sussistono a proprio carico irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi secondo la legislazione nazionale in materia;
- di essere in regola con gli obblighi di dichiarazione previsti dalle vigenti disposizioni previdenziali e assicurative a favore del titolare e dei lavoratori aziendali, pena l'esclusione dal contributo;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione per come previsto dalla medesima legge;
- la qualità di legale rappresentante dell'impresa e degli eventuali altri soggetti dotati del potere di amministrazione o rappresentanza (in caso negativo dovrà dichiararsi che non esistono altri amministratori e rappresentanti);
- che il legale rappresentante non ha riportato condanne, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). (nei casi di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi);
- che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- l'impegno a rispettare gli obblighi previsti dalla Misura per 5 anni;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;
- di aver ricevuto l'autorizzazione per la fida pascolo da parte dell'ente competente;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.

Società:
Nel caso il richiedente sia una società dalla dichiarazione di cui al punto D) si deve evincere anche:
- l'elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita;
- la vigenza della società e l'assenza di procedura concorsuale a carico della medesima;

inoltre, occorre allegare i seguenti documenti:
- statuto e atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;
- copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo e autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

Enti Pubblici:

Nel caso il richiedente sia un Ente pubblico nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale, di cui al punto D), occorre precisare:

- che l'ente non si trovi in stato di fallimento o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;

Inoltre, si dovrà allegare alla domanda:

- deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentate di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

La documentazione di cui ai punti B) e C) non è richiesta per le domande di adesione e/o conferma compilate per il tramite dei CAA riconosciuti, ovvero se la stessa è già stata presentata a corredo di domande presentate negli anni precedenti e non ha subito variazioni (da evincersi in dichiarazione resa a tale proposito).

La dichiarazione di cui al punto D) va presentata, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno e va ripresentata esclusivamente qualora intervengano variazioni in corso di impegno nei trenta giorni successivi alle variazioni stesse.

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto dell'ufficio competente alla ricezione, ovvero sottoscritta e inviata o consegnata con acclusa fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di adesione devono essere compilate e rilasciate sul portale del SIAN per il tramite dei CAA riconosciuti e degli Ordini e dei Collegi Professionali dei tecnici agricoli autorizzati, entro il **35° giorno** successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.
Non sono ricevibili domande compilate e rilasciate oltre tale data.
Il modulo stampato a seguito del rilascio dal portale del SIAN, corredato dalla documentazione indicata al punto 8 ove necessaria e sottoscritto dal beneficiario in presenza del funzionario addetto dell'ufficio competente alla ricezione, ovvero sottoscritto e inviato o consegnato con acclusa fotocopia di un documento di identità del dichiarante, deve pervenire alla Provincia territorialmente competente (quella nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie aziendale) entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando.
Non sono ricevibili le domande pervenute oltre la suddetta data.
Nel caso in cui l'ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo.
La Provincia non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.
Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di una Provincia, la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista. Tuttavia, ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più Regioni con corpi fondiari confinanti, dovrà essere presentata una sola domanda di ammissione alla Regione ove ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta di premio, al fine di consentire al beneficiario di sottoscrivere gli impegni previsti da un solo Piano di Sviluppo Rurale.

UFFICI DELLE PROVINCE AI QUALI INDIRIZZARE LE ISTANZE DI FINANZIAMENTO PER ACCEDERE ALLE MISURE DELEGATE ALLE STESSE	
Provincia di Avellino	Servizio Agricoltura – Corso Vittorio Emanuele, 44 (ex Caserma Litto) - 83100 Avellino
Provincia di Benevento	Settore Agricoltura – Rocca di Rettori - 82100 Benevento
Provincia di Caserta	Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Viale delle Industrie (ex Area Saint Gobain) - 81100 Caserta
Provincia di Napoli	Direzione Agricoltura - Piazza Matteotti n. 1 – 80133 Napoli
Provincia di Salerno	Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie -Corso Garibaldi 124/2 - 84100 Salerno.

10. GESTIONE DELLE DOMANDE

Le Province, fermo restando l'impegno degli STAPA CePICA quale supporto tecnico-amministrativo per quanto inerisce l'istruttoria amministrativa e i relativi controlli delle domande, svolgono le seguenti attività:

- ricezione delle domande di partecipazione;
- protocollazione delle domande in arrivo e loro trasferimento agli STAPAC territorialmente competenti, per l'istruttoria tecnico-amministrativa e le verifiche amministrative, in modo progressivo e comunque non oltre il termine di cinque giorni dalla chiusura del bando;
- richiesta da parte dello STAPA CePICA competente, di eventuali integrazioni e chiarimenti;
- comunicazione agli interessati dell'eventuale esito negativo dell'istruttoria;
- riesame delle istanze delle ditte non ammesse a finanziamento che abbiano prodotto ricorso entro dieci giorni dalla notifica, per le quali si attiverà la stessa procedura adottata per la fase istruttoria;
- predisposizione e adozione, con provvedimento formale, degli elenchi di liquidazione, ricevuti dagli STAPAC, delle domande ritenute ammissibili, entro un termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento delle stesse e comunque non oltre la data ultima del 1° settembre 2006;
- trasferimento dei Decreti e dei correlati elenchi nei successivi cinque giorni e comunque non oltre il 15 settembre 2006 al Responsabile di Misura per il successivo inoltro ad AGEA, ai fini del pagamento delle agevolazioni;
- espletamento dei controlli.

Il completamento delle attività relative a domande presentate per le campagne precedenti al 2005 resta affidato agli STAPA CePICA.

11. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI AIUTI

Gli elenchi di liquidazione provinciali saranno trasmessi ad AGEA per il tramite del Settore IPA.
Qualora si rendesse necessario, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, lo stesso Settore, sulla scorta dei suddetti elenchi, provvederà ad approvare la graduatoria unica regionale dei beneficiari.
L'eventuale graduatoria regionale sarà redatta sulla base delle seguenti priorità fino al totale utilizzo delle risorse disponibili:

- età del richiedente inferiore ai 40 anni[1];

[1] Sono considerate di età inferiore a 40 anni:
- le società semplici in cui i 2/3 dei soci esercitano l.attività agricola a titolo principale e la cui età non superi, comunque, i 40 anni;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è conferito da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

- aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane;
- aziende incluse anche parzialmente nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali;
- istanze presentate da donne[2].

Qualora in seguito all'applicazione dei suindicati criteri di preferenza si verificassero casi di parità, la maggiore incidenza percentuale della SAU investita a foraggere (comprese orzo, avena e segale, con esclusione delle fide pascolo) rispetto alla SAU totale costituirà un ulteriore criterio di preferenza.
Nell'ambito di ciascuna delle anzidette priorità sarà data precedenza alle domande presentate da IAP o da titolare coltivatore diretto unità attiva regolarmente iscritto all'INPS.
Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'indennità spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.
L'eventuale graduatoria regionale sarà trasmessa alle Province competenti per territorio.
Il pagamento delle somme dovute ai beneficiari sarà effettuata dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla base degli elenchi di liquidazione regionali, con le modalità prescelte dal richiedente in sede di domanda di adesione.
Il pagamento del premio per le annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di conferma e/o aggiornamento annuale della domanda di adesione alla misura, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nell'eventuale graduatoria regionale. Per le domande estratte a campione, la liquidazione avverrà previa effettuazione del controllo in loco.
I castagneti e le altre colture frutticole che hanno beneficiato e/o beneficiano dei premi per l'impianto ai sensi del reg. CEE 2080/92 o della misura H del PSR sono esclusi dai benefici previsti dalla presente misura.

12. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL PREMIO

Non saranno ritenute ammissibili le domande:
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti disposizioni;
- presentate con modalità non conformi a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

13. CONTROLLI E SANZIONI

13.1 CONTROLLI

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.
Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.
Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 25% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.
In caso di decadenza parziale dal beneficio, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debbano essere liquidate ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e qualora quest'ultimo non provveda alla restituzione di quanto dovuto nei tempi stabiliti, lo STAPA-CePICA

[2] Sono considerate di sesso femminile:
- le società di persone e le cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

competente segnalerà alla Provincia la possibilità di compensare le somme nell'annualità successiva, salvo l'obbligo di restituzione degli importi.

13.2 SANZIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede si rimanda alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanzioni.